

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 13 del 12 marzo 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: Gruppo 17 Zanzare

Sport: calcio a 11 Open Master

Gara: Gruppo 17 Zanzare – Atletico Pregnana del 2.3.24

Con ricorso regolarmente presentato la società Gruppo 17 Zanzare ha impugnato - chiedendone la riduzione - il provvedimento del giudice di prima istanza che, con il proprio CU n° 17 del 6.3.24, ha squalificato per 4 giornate il proprio atleta Roberto Butera in quanto *“al termine della gara si avvicinava ad un avversario colpendolo alla caviglia con un calcio”*.

A sostegno della propria difesa la società afferma che la condotta del Signor Butera, che viene in ogni caso censurata in modo inequivocabile dalla stessa ricorrente, sarebbe stata conseguenza di una reazione istintiva a un brusco fallo di gioco subito dallo stesso giocatore.

Viene anche precisato che tale gesto sarebbe avvenuto non a gara conclusa, ma nei suoi minuti finali, ovvero nella concitazione agonistica del momento, e per ciò tale da aver determinato il giocatore a una simile reazione.

La presente Commissione, dopo aver esaminato e approfondito gli atti ufficiali e all’esito delle osservazioni rese in sede di confronto con il DDG, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

Va anzitutto rilevato come, dall’istruttoria esperita, i fatti posti all’attenzione della Commissione debbano essere collocati temporalmente nei momenti finali della partita, a cavallo del triplice fischio finale, e ciò a conferma di quanto sostenuto dalla ricorrente, nel senso che tutto ha avuto inizio allorquando la partita era ancora in corso per poi concludersi, nella sua dinamica complessiva, negli attimi immediatamente successivi al termine della gara.

Quanto poi al merito, occorre evidenziare che, anche a dire del DDG in sede di approfondimenti con la presente Commissione, la condotta del Butera non debba intendersi quale gesto violento indirizzato ad arrecare un danno all’avversario ma assomigli più a una schermaglia o a un parapiglia, tanto che il DDG ne ridimensiona la portata.

Le giornate di squalifica (quattro) irrogate dal Giudice di prima istanza sarebbero proporzionate e giustificate qualora il giocatore si fosse volontariamente avvicinato al suo avversario per colpirlo scientemente con un calcio, ma, stando a quanto emerso in sede di istruttoria, così non è stato, laddove al Butera può contestarsi un comportamento certamente scorretto, ma non violento o tale da rientrare tra le vie di fatto o in condotte di analoga natura.

Per tali ragioni si ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice di prima istanza possa essere oggetto di revisione.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso presentato dalla società Gruppo 17 Zanzare, riducendo da quattro a due le giornate di squalifica comminate al giocatore Roberto Butera
2. dispone la restituzione della tassa reclamo.

Milano, il 12 marzo 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 marzo 2024